



CITTÀ di MELZO

Città metropolitana di Milano

Categoria 3 – Classe 4 – sottoclasse 0 – Fasc.

Protocollo assegnato dal sistema

DECRETO N. 9 del 17/09/2024

MISURE DI ACCELERAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA – PRESA D'ATTO DEI POTERI COMMISSARIALI ATTRIBUITI AL SINDACO DALL'ART. 7-TER DEL D.L. 8 APRILE 2020, N. 22 E INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO.

IL SINDACO

PREMESSO

- che con Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - Regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

- che con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è stato approvato il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito “PNRR”) presentato dall'Italia e recante riforme e i progetti di investimento, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti;

CONSIDERATO che il Legislatore nazionale ha inteso adottare misure volte ad imprimere celerità in particolare agli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, giungendo ad attribuire ai Sindaci i poteri dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18.4.2019, n. 32, legittimati, tra l'altro, ad avviare procedure di gara recanti deroga a numerose disposizioni del Codice dei contratti, ad approvare i progetti e ad assumere determinazioni necessarie per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilite le condizioni dell'effettiva realizzazione degli stessi;

VISTO in particolare l'art. 7-ter del DL 8 aprile 2020, n. 22 rubricato “*Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica*”(come modificato ed integrato dall'art. 55 del D.L. 77/2021 e dall'art 24 del D.L. 13/2023, convertito con legge 21 aprile 2023, n.41) ove “al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica è disposto che fino al 31 dicembre 2026 i Sindaci operino, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici. Preme evidenziare che il regime derogatorio appena sopra esposto viene interamente richiamato dall'art. 226, comma 5, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici n. 36/2023. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari, amministrative vigenti al D.Lgs.

n. 50/2016 “*si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*”.

VISTO l’art 225, comma 8, del D. Lgs 36/2023 secondo il quale “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”;

CONSIDERATO che sono attribuiti ai Sindaci, nell’esercizio dei poteri di commissari straordinari, i seguenti poteri:

1. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.
2. I sindaci: a) vigilano sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempistica programmata; b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità; d) promuovono l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;

PRESO ATTO che la medesima norma, al comma 1 bis introdotto dall’art. 24 del d.l. 13 del 20.02.2023, convertito con legge 21 aprile 2023, n.41, dispone che “Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, i sindaci (OMISSIS) possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico”.

RICHIAMATO l’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 quale descrizione di dettaglio del contenuto dei poteri commissariali attribuiti al Sindaco, ove è testualmente stabilito che:

2. [...] allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi

integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo [...];

2-bis. [...]

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento”;

RILEVATO altresì che alla deroga generale di cui all'articolo 4 del D.L. 32/2019, l'art. 7 – ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 stabilisce specifiche deroghe al Codice dei Contratti, in particolare:

- all'art. 32 in tema di rispetto delle fasi delle procedure di affidamento e, in particolare, di rispetto dei presupposti per la consegna dei lavori in via d'urgenza, oppure del termine dilatorio per la stipula del contratto di appalto (ora art. 17 D.Lgs. 36/2023);
- all'art. 33, comma 1, in merito al rispetto dei termini di approvazione della proposta di aggiudicazione (ora art. 18 D.Lgs. 36/2023);
- all'art. 37 in relazione agli obblighi di aggregazione o di centralizzazione delle committenze;
- all'art. 60 con riferimento alla possibilità, per le procedure aperte sottosoglia, di ridurre a dieci giorni il termine minimo per la ricezione delle offerte (ora art. 62 D.Lgs. 36/2023);
- agli artt. 77 e 78 in tema di Commissioni giudicatrici (ora art. 51,93 D.Lgs. 36/2023);
- all'art. 95, comma 3, in materia di aggiudicazione degli appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ora art. 108 comma 2 D.Lgs. 36/2023);

CONSIDERATO che detta disciplina acceleratoria e derogatoria con attribuzione ai Sindaci di poteri commissariali è applicabile anche ai procedimenti aventi ad oggetto interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica finanziati con fondi PNRR, alla luce del combinato disposto degli artt. 48 e 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dell'art.24 del Decreto-legge n. 13 del 24.02.2023 convertito con legge 21 aprile 2023, n.41;

RIFERITO, altresì, che il Comune di Melzo

-è soggetto attuatore di un intervento su edilizia scolastica finanziato con fondi PNRR, per un totale di € 3.000.000;

-per quanto di interesse dell'esercizio dei poteri commissariali, questo Comune è soggetto attuatore dell'intervento oggetto della presente per un importo e Q.E. di € 3.300.000,00=

FINANZIAMENTO	CUP	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO	RUP
PNRR M5.C2.I2.1	B96E17000010005	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN	€ 3.300.000,00	Arch. Giovanna Rubino

		SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA VIA MASCAGNI N. 11		
--	--	---	--	--

CONSIDERATO che il combinato disposto delle norme richiamate in narrativa è tale da garantire una maggiore speditezza alle modalità attuative degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, speditezza prodromica, altresì, al raggiungimento degli stringenti milestone e target temporali contrattualizzati nei finanziamenti PNRR e condizionanti l'effettiva liquidazione degli acconti;

VISTO l'art.1 del Dlgs n.36/2023 che stabilisce che le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

RITENUTO necessario, per quanto suesposto, che il sottoscritto Sindaco del Comune di Melzo, fino al 31 dicembre 2026, si avvalga della facoltà dettata dall'art. 7 ter d.l. 8.04.2020 n. 22 e quindi operi con i poteri dei Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, ai fini del raggiungimento dei target dei finanziamenti PNRR ed in grado di migliorare la qualità dell'edilizia scolastica comunale e, conseguentemente, migliorare la qualità dei servizi offerti alla popolazione locale;

VISTO il sopra citato richiamo alla norma che disciplina "*il supporto tecnico*" "per le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica con cui i Sindaci possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico".

ATTESO che la succitata disposizione consente di superare le difficoltà della norma previgente legate proprio ai dubbi interpretativi sulla possibilità per i Sindaci, Presidenti delle Province e Città Metropolitane di ricorrere a strutture di supporto tecnico e per la realizzazione delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, consentendo loro di ricorrere per tale supporto ed attività a strutture interne (dirigenti/ responsabili di servizio dell'ente) che esterne dell'Amministrazione centrale, ovvero di altre PPAA comprese nell'elenco ISTAT;

RITENUTO pertanto di volere opportunamente sfruttare tale nuova possibilità normativa e avvalersi di strutture interne ed esterne per le suindicate finalità, al fine di utilizzare le migliori competenze gestionali che consentono la realizzazione dell'intervento di cui sopra;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 4 del 30/01/2024 ove sono assegnate, ai sensi degli articoli 109 e 110 del TUEL, all'Architetto Giovanna Rubino Responsabile del Settore LP e Rup le attribuzioni in materia di edilizia scolastica;

RITENUTO pertanto opportuno dover individuare nel Settore LP dell'ente la struttura amministrativa di cui il Sindaco si avvale nell'esercizio dei poteri commissariali, deputata al supporto tecnico ed alle attività connesse alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 24 d.l. 24.2.2023, n. 23 rubricato Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

VISTA la legge n. 241/1990;

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. Di prendere atto del d.l. 8 aprile 2020, n. 22 e ss.mm.ii. e segnatamente l'art. 7-ter rubricato "Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica";
2. Di operare pertanto, sino al 31.12.2026, con i poteri dei Commissari straordinari per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica del Comune di Melzo ivi inclusi quelli finanziati con fondi PNRR indicati in narrativa;
3. Di avvalersi segnatamente e con effetto immediato della facoltà di operare con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del d.l. 18 .04.2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.06.2019, n. 55, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la deroga alle seguenti disposizioni:
 - a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, ovvero alle corrispondenti disposizioni del nuovo codice dei Contratti Pubblici n. 36/2023 o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso;
 - c) art. 108 comma 2 "Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture", in particolare l'appalto integrato per i lavori finanziati dal PNRR richiamato in premessa, dovrà svolgersi sulla base del criterio di aggiudicazione al massimo ribasso, derogando l'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa";
4. Di confermare al Responsabile Architetto Giovanna Rubino del Settore LP e RUP dell'intervento in oggetto e di attribuire, per le motivazioni di cui in premessa che qui si hanno per richiamate e trascritte e in base al combinato disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 7 ter del DL 22/ 2020 e al comma 3 dell' articolo 24 del DL 13/2023, al suddetto Responsabile Architetto Giovanna Rubino il ruolo di supporto tecnico ai fini delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, stabilendo che potrà avvalersi dei poteri gestionali collegati all'esercizio delle funzioni commissariali in materia di riqualificazione dell'edilizia scolastica, di cui al presente provvedimento;
5. Di stabilire che, per il resto, il Sindaco Commissario straordinario e per esso il RUP del procedimento potranno avvalersi dell'intera struttura comunale al fine di avere il necessario supporto per lo svolgimento della procedura di affidamento e di esecuzione dei contratti in oggetto;
6. Di rinviare a successive valutazioni l'esercizio delle ulteriori facoltà connesse all'esercizio dei poteri commissariali, diverse dalla facoltà di deroga al codice dei contratti pubblici;
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Architetto Giovanna Rubino del Settore LP ed al Segretario generale per gli adempimenti conseguenziali;
8. Di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio oltre che nella pertinente sezione di Amministrazione trasparente.

